

DETERMINAZIONE DSAI/72/2018/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 19 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante Testo integrato delle disposizioni "in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel, recante "Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo

attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico” (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) e relativo Allegato A alla medesima deliberazione e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 419/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 233/2018/E/com (di seguito: deliberazione 233/2018/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2005, 63/05 (di seguito: deliberazione 63/05);
- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2011, VIS 85/11 (di seguito: deliberazione VIS 85/11);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 756/2016/S/eel (di seguito: deliberazione 756/2016/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);
- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all’Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest’ultima, con l’Allegato A alla deliberazione 201/10, ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell’AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);

- con la legge 27/12, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas ed accrescerne la trasparenza, è stata attribuita al SII anche la gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali ed è stato stabilito che confluiscono nella citata banca dati anche le informazioni sulle misure dei consumi di energia elettrica e di gas (art. 22);
- l'Autorità, con la deliberazione 398/2014/R/eel, ha disciplinato, per il settore elettrico, nell'ambito del SII il processo di voltura ovvero la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura (art. 1 dell'Allegato A);
- in particolare, l'art. 10 dell'Allegato A alla predetta deliberazione descrive dettagliatamente gli obblighi delle imprese distributrici in materia di raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura;
- ai sensi del successivo art. 11 l'impresa distributtrice, che ha rilevato i dati di misura ai sensi del predetto art. 10, deve metterli a disposizione del SII, entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
- ai sensi dell'art. 3 della medesima deliberazione 398/2014/R/eel il Gestore del SII definisce il modello tecnologico e pubblica le specifiche tecniche relative ai processi ivi previsti, tra cui il processo di voltura;
- le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 novembre 2015 (punto 1, della deliberazione 419/2015/R/eel);
- inoltre, l'Autorità – nell'ottica di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati necessari all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII – con deliberazione 628/2015/R/eel ha ampliato il contenuto informativo del RCU, prevedendone l'obbligo di aggiornamento da parte degli operatori, per i rispettivi dati di competenza, attraverso processi di aggiornamento continuo detti di "aggiornamento *on condition*";
- segnatamente, l'art. 5 stabilisce che in caso di eventi o prestazioni che comportino la variazione dei dati rilevanti costituenti il RCU, nel tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione, ciascuna impresa distributtrice è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale interessati dalla variazione, i dati costituenti il RCU ivi indicati (art. 5, comma 1, lett. a), deliberazione 628/2015/R/eel), tra cui la potenza contrattualmente impegnata e la potenza disponibile, rispettivamente dati C.6 e C.7 della Tabella 1 allegata alla deliberazione 628/2015/R/eel;
- la medesima deliberazione attribuisce al Gestore del SII il compito di pubblicare le specifiche tecniche del predetto processo di aggiornamento *on condition* del RCU (art. 10, comma 2, lett. a), nell'ambito delle quali il Gestore del SII definisce anche le modalità e le procedure funzionali all'allineamento delle banche dati degli utenti del dispacciamento, delle controparti commerciali e delle imprese distributrici;

- ai sensi delle predette specifiche tecniche, il flusso informativo inerente alla variazione di uno o più dati di anagrafica del punto di prelievo (tra cui la potenza contrattualmente impegnata e la potenza disponibile) è denominato “ANAPOD”;
- ai sensi dell’art. 36 del TIS tutte le imprese distributrici devono altresì comunicare al SII i dati funzionali al *settlement*; in particolare:
 - i) ai fini dell’aggregazione dei prelievi di energia elettrica, comunicano al SII l’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo (di seguito anche POD) corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria, entro il 5 maggio di ciascun anno (art. 36, comma 1, lett. b) del TIS);
 - ii) ai fini della determinazione dei coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (CRPU) e dell’aggiornamento del RCU, determinano e comunicano al SII i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito anche CRPP) determinati su base annuale, relativi a ciascun POD localizzato nel proprio ambito territoriale (art. 36, comma 2, lett. b), del TIS), entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno del mese di maggio (art. 36, comma 3, lett. b), del TIS);
- inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. e), del TIS ciascuna impresa distributtrice di riferimento, ai fini della determinazione convenzionale dell’energia prelevata dai POD non trattati su base oraria (diversi dai POD corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica) deve:
 - i. determinare e trasmettere al SII entro il giorno 20 il prelievo residuo d’area (di seguito anche PRA) in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;
 - ii. trasmettere al SII entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese, il valore del delta PRA del mese corrente;
- ai sensi delle sopra richiamate specifiche tecniche, il flusso informativo inerente ai dati necessari al *settlement* mensile è denominato flusso “SETTLE”;
- l’obbligo di invio al SII del flusso SETTLE da parte delle imprese distributrici sussiste, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del TIS, solo per i POD associati a contratti del mercato libero (ovvero a contratti di dispacciamento diversi da quello dell’Acquirente Unico).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 233/2018/E/com l’Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l’attività di vendita e di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all’utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 26 giugno 2018, una verifica ispettiva presso la sede

dell'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica Amet S.p.A. (di seguito: Amet o società);

- in occasione della predetta verifica ispettiva, Amet si è impegnata ad inviare all'Autorità degli approfondimenti e della documentazione, provvedendovi con note 10 luglio 2018 (acquisita con prot. 21038 dell'11 luglio 2018) e 24 luglio 2018 (acquisita con prot. 22203);
- dalle dichiarazioni della società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di SII;
- in particolare, Amet risulta:
 - a) con riferimento alla deliberazione 628/2015/R/eel, non avere provveduto, in caso di variazioni di dati rilevanti costituenti il RCU, ad inviare tempestive comunicazioni al SII di aggiornamento dei predetti dati, in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel; infatti, nel corso della verifica ispettiva è emerso che *“la Società non ha ancora eseguito l'aggiornamento RCU on condition dall'entrata in vigore dell'obbligo con riferimento ai dati di propria competenza. La Società si impegna a sanare la situazione aggiornando l'RCU con i dati di propria competenza”* (punto 5 della *check list*); per stessa ammissione della società, dunque, il mancato rispetto dell'obbligo in esame, non riguarda solo la mancata tempestiva comunicazione al SII delle variazioni inerenti alla potenza contrattualmente impegnata e alla potenza disponibile (rispettivamente dati C.6 e C.7 della Tabella 1 di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel), oggetto di specifico quesito nell'ambito della verifica ispettiva, bensì tutte le variazioni inerenti ai dati rilevanti dell'RCU di cui alla lett. a), del citato art. 5, comma 1; nella nota 24 luglio 2018 (acquisita con prot. 22203) la società ha affermato che in data 18 luglio 2018 avrebbe *“pubblicato sul SII l'intero RCU on condition relativo al periodo da aprile 2017 a tutt'oggi, provvedendo giornalmente alla compilazione del registro”*; al riguardo, gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto al Gestore del SII di effettuare le necessarie verifiche e in data 12 ottobre 2018 quest'ultimo ha comunicato: a) il caricamento da parte di Amet in data 18 luglio 2018 di un *file* contenente 300 punti; b) il caricamento da parte della società in data 31 agosto 2018 di un *file* contenente 489 punti interamente inammissibile per il quale, nonostante l'evidenza degli errori, non è stato successivamente fatto alcun ulteriore tentativo di caricamento; c) la presenza di flussi ANAPOD per un numero assai esiguo di punti (mediamente meno di 100 al mese); a fronte di ciò, Amet non risulta, almeno fino alla data del 12 ottobre 2018, adempiente all'obbligo previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel;
 - b) con riferimento alla deliberazione 398/2014/R/eel, non avere provveduto, nei casi di voltura, all'invio dei dati di misura rilevati entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale, come previsto dall'art. 11, comma 1, dell'Allegato A della predetta deliberazione;

dall'analisi dei dati acquisiti in sede di verifica ispettiva – la società ha fornito l'elenco dei punti di prelievo non trattati orari che sono stati volturati con data di decorrenza compresa tra il 1 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, la relativa data di attivazione contrattuale e quella di messa a disposizione della misura di voltura al SII (punto 3 della *check list*) – e da un loro confronto con quelli ricevuti nel medesimo periodo dal SII, nonché dalla comunicazione del Gestore del SII agli Uffici dell'Autorità del 12 ottobre 2018, risultano, infatti, 33 casi, su 182 richieste di voltura, di mancato invio di tali flussi, con un'inadempienza, dunque, pari al 18% circa dei casi esaminati;

- c) con riferimento al TIS, non avere trasmesso al SII nell'anno 2018 i valori annuali dei CRPP, i valori annuali dell'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria e le informazioni mensili connesse al PRA, in violazione dell'art. 36, commi 1, lett. b), e 2, e dell'art. 38, comma 1, lett. e), punto ii), del TIS; infatti, la stessa società ha dichiarato *“con riferimento agli adempimenti Settlement che non ha potuto ottemperare nei tempi previsti dalla regolazione per motivazioni diverse”* (punto 2 della *check list*); nella nota 10 luglio 2018 (acquisita con prot. 21038 dell'11 luglio 2018) Amet, dopo avere dedotto che nell'anno 2017 sarebbe entrato in operatività un nuovo *software* “RETI” che avrebbe comportato il “porting” dei dati contenuti nel precedente *software* (rendendo talvolta necessario l'intervento manuale di dipendenti della società), e che la piena operatività del nuovo sistema sarebbe stata effettiva entro il 16 luglio 2018, ha dichiarato che il nuovo *software* consentirebbe *“rispetto alle precedenti procedure, che si affidavano ad elaborazioni artigianali con <<fogli di calcolo>>, il caricamento degli M2M del PRA, dei CRPP e dell'IP, da trasmettere al SIP”*; nella successiva nota 24 luglio 2018 (acquisita con prot. 22203) Amet, con riguardo ai flussi informativi inerenti al *settlement*, ha dichiarato *“l'avvenuta bonifica dei dati ante 2017”* e la richiesta al SII di un nulla osta al caricamento dei relativi dati attraverso la riapertura del portale; in merito, il Gestore del SII con *e-mail* del 12 ottobre 2018 ha comunicato agli Uffici dell'Autorità che, d'accordo con Terna, il caricamento dei PRA relativi al 2017 è stato rimandato alla prima SEM (sessione semestrale di conguaglio) utile; quanto ai dati PRA relativi al 2018 ed ai CRPP alla data del 12 ottobre 2018 il Gestore del SII ha confermato il mancato invio di qualsiasi dato, non risultando alcun file SETTLE caricato a sistema; pertanto, alla data del 12 ottobre 2018 persiste l'inosservanza da parte di Amet degli obblighi previsti dai citati artt. 36 e 38 del TIS;
- la circostanza dell'asserito cambiamento del *software* in uso alla società e del conseguente periodo di “porting” dei dati contenuti nel precedente *software*, non è idonea ad escludere la responsabilità della società, trattandosi di iniziativa

adottata dalla medesima società nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale;

- alla luce di quanto sopra, Amet risulta avere violato l'art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel, l'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e l'art. 36, comma 1, lett. b), e comma 2, e l'art. 38, comma 1, lett. e), punto ii), del TIS.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Amet;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; per quanto riguarda la durata delle condotte contestate: a) la condotta consistente nel mancato invio dei flussi di misura al SII in occasione della voltura di alcuni punti di prelievo non trattati orari, rilevata in sede di verifica ispettiva (art. 11 della deliberazione 398/2014/R/eel), è stata posta in essere nel periodo 1 gennaio 2018-31 marzo 2018; b) la condotta consistente nel mancato e/o tardivo invio al SII delle comunicazioni di aggiornamento dei dati rilevanti costituenti l'RCU (art. 5, comma 1, lett. a), della deliberazione 628/2015/R/eel) risulta posta in essere almeno fino al 12 ottobre 2018; c) la condotta consistente nel mancato invio al SII dei valori annuali dei CRPP, dei valori annuali dell'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria e delle informazioni mensili connesse al PRA (art. 36, commi 1, lett. b), e 2, nonché art. 38, comma 1, lett. e), punto ii), del TIS) risulta posta in essere almeno fino al 12 ottobre 2018, avendo il Gestore del SII dichiarato nella *e-mail* di pari data che non risulta alcun file di SETTLE caricato a sistema;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Amet è stata sanzionata con deliberazione 63/05 per avere comunicato informazioni non veritiere in merito ai dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con deliberazione VIS 85/11 per inosservanza dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e con deliberazione 756/2016/S/eel per violazioni in materia tariffaria e di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017, è pari a 17.534.736,00 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 100.500 (centomilacinquecento).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere – mediante l'adempimento dei citati obblighi e l'eliminazione delle conseguenze delle predette condotte – costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Amet S.p.A. per l'accertamento delle violazioni in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 100.500 (centomilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it – determinino, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. k) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Amet S.p.A. (partita iva 04938250729) mediante PEC all'indirizzo amministrativo@pec.ametspa.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro